

OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO PENALE N. 1522/99
RG G.I.P. DEL TRIBUNALE DI MONZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Direttore Affari Istituzionali in data 24/09/2002;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 - 1° c. del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 – 4° c. del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di Legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di non costituirsi Parte Civile nel procedimento in oggetto indicato;
1. di riservarsi, di valutare l'opportunità di iniziare l'eventuale azione civile, al termine del giudizio di 1° grado;
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° c. del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

RELAZIONE

Con delibera n. 265 del 30/10/2001 la Giunta Comunale ha nominato l'Avv. Roberto Fanari a rappresentare, nel procedimento penale n. 1522/99 RG. G.I.P. del Tribunale di Monza, gli interessi dell'Amministrazione Comunale all'udienza preliminare.

Successivamente con deliberazione n. 45 del 9/04/2002 la Giunta Comunale, dopo aver acquisito il parere del Prof. Marco Sica in ordine alla legittimità dei provvedimenti amministrativi indicati nella richiesta a rinvio a giudizio emessa dalla Procura presso il Tribunale di Monza e, tenuto conto della nota del 6/04/2002 con la quale lo stesso Avv. Fanari condivideva il parere dell'Avv. Sica in ordine alla correttezza degli atti amministrativi emessi dagli Organi Comunali, non si costituiva parte civile nel giudizio abbreviato promosso da alcuni imputati.

Le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a non costituirsi parte civile nel rito abbreviato permangono sostanzialmente anche nel giudizio con rito ordinario e di conseguenza non si ritiene opportuno adottare iniziative diverse nei confronti degli imputati che saranno giudicati con rito ordinario.

Pertanto si propone di non costituirsi parte civile, tenuto comunque conto che nel rito ordinario si potrebbero riservare motivi di novità rispetto al rito abbreviato, si propone che l'Amministrazione Comunale valuti al termine del giudizio di primo grado le eventuali opportunità d'iniziare l'azione civile.

Sesto San Giovanni, lì 24/09/2002

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Piamonte